



# Presidi antiriciclaggio dei Confidi: Disposizioni della Banca d'Italia

di Giuseppe Roddi\*

## Novità nell'organizzazione interna antiriciclaggio

Con *Provvedimento* del 1° agosto 2023 la Banca d'Italia ha modificato le proprie “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” del 26.3.2019, dando in tal modo attuazione agli *Orientamenti* dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e ai compiti del responsabile antiriciclaggio<sup>1</sup>. In via generale, gli intermediari dovranno assicurare che il presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia pienamente integrato nella gestione di tutti gli altri rischi aziendali, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnati alle funzioni e agli organi dalla disciplina applicabile a ciascun intermediario<sup>2</sup>. Le modifiche introdotte presentano svariati punti di notevole interesse, che dovranno essere recepiti dai destinatari. Fra le principali novità rinveniamo che d'ora in avanti il principio di proporzionalità non potrà prescindere dal numero e dalla tipologia di clienti, dalla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché dalle attività esternalizzate e dai canali di distribuzione utilizzati.

Atteso che per mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento dei relativi obblighi, la composizione dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dell'Organo con funzione di gestione e dell'Organo con funzione di controllo dovrà assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business del destinatario.

All'impianto attuale dei presidi minimi – costituito dalla funzione antiriciclaggio, dal responsabile

della segnalazione delle operazioni sospette e dalla funzione di revisione interna - si aggiunge l'esponee aziendale responsabile per l'antiriciclaggio<sup>3</sup>, che è un componente dell'organo di amministrazione appositamente nominato. Questi assume un incarico di natura esecutiva (che può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della sua funzione), possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, il modello di business del destinatario e del settore in cui opera; dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

Sono, inoltre, ribadite con alcune innovazioni le competenze della funzione antiriciclaggio ed i compiti del suo responsabile, l'esternalizzazione e la disciplina dei rapporti di questa con le altre funzioni aziendali; le comunicazioni alla Banca d'Italia; il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette; la funzione di revisione interna; i presidi in materia di rete distributiva e mediatori; la formazione del personale e la valutazione dei rischi di riciclaggio.

È stato, infine, modificato, per adeguarlo a tutto ciò, lo *Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio*, allegato al *Provvedimento*.

## La situazione dei Confidi minori

Uno degli interventi attuati concerne i c.d. *confidi minori*<sup>3</sup> che vengono ora esclusi dal novero dei ‘*Destinatari*’ delle norme secondarie di Banca d'Italia dedicate all'organizzazione, alle procedure ed ai controlli interni a seguito dell'entrata a regime dell'elenco tenuto dall'Organismo dei confidi minori (OCM)<sup>4</sup>, la cui gestione è stata avviata il 10 febbraio 2020. Sono, infatti, venuti meno i poteri che la Banca d'Italia esercitava su costoro in qualità di Autorità di vigilanza di settore antiriciclaggio. Ciò comporta una serie di conseguenze di rilievo



per questi soggetti che, sebbene ritenuti “minori” rispetto agli altri confidi che rientrano tra le società finanziarie iscritte all’Albo di cui all’art.106 tub tenuto dalla Banca d’Italia, detengono un ruolo significativo nel comparto bancario-finanziario in quanto permettono la garanzia collettiva dei fidi (e, a certe condizioni, anche il credito<sup>5</sup>) ad un vasto e importante spaccato socio-imprenditoriale costituito dalle pmi e dai liberi professionisti.

Non più assoggettati al controllo di Banca d’Italia per quanto concerne l’aspetto organizzativo e dei controlli, i confidi minori rimangono ad ogni fine tenuti all’osservanza delle norme antiriciclaggio. Non certo all’esercizio di autovalutazione, dal quale erano stati esclusi fin dall’inizio, ma agli altri adempimenti, quali, ad esempio, l’adeguata verifica nelle sue numerose, sfaccettate peculiarità, la conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette ed altri obblighi segnaletici, oltre ad essere sottoposti al relativo apparato sanzionatorio.

Si delinea, a questo punto, il problema se i confidi minori saranno d’ora in avanti del tutto esonerati dal porre in essere una qualche forma organizzativa e di controllo interno a questi fini. Vale a dire, non saranno più tenuti a deliberare la *Policy*, il *Manuale*, una *procedura* per la segnalazione delle operazioni sospette, né ad attrezzarsi con il sistema dei tre livelli di controllo? Se è evidente che continueranno ad avere il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, non dovrebbero tuttavia osservare la disciplina a questa figura dedicata nelle novellate *Disposizioni* di Banca d’Italia del 1°8.23, che non si applicano loro, tanto meno le altre incombenze concernenti l’organizzazione interna.

Forti sono i dubbi non solo operativi che insorgono in proposito dalla lettura del recente *Provvedimento* coordinato con il resto della normativa antiriciclaggio.

### **In quale misura i confidi minori sono ancora sottoposti alle disposizioni antiriciclaggio?**

Dopo la riscrittura delle Disposizioni che disciplinano gli aspetti organizzativi, ai quali, come detto, i confidi minori non sono più obbligati, appare utile richiamare le norme antiriciclaggio che, invece, continuano a riguardarli, prendendo in rapido

esame i vari istituti. In ogni caso, ovviamente, fa da struttura portante il d.lgs. 231/07<sup>6</sup>. In particolare, rilevano e si applicano:

- l’*adeguata verifica della clientela* e, in particolare gli artt. 17-30 e 42 del d.lgs. 231/07, unitamente alle *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* del 30.7.2019 della Banca d’Italia;

- la *conservazione e messa a disposizione dei dati* (artt.31-32, 34 d.lgs. 231/07 e le *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* del 24.3.2020, che hanno esteso ai confidi minori le stesse regole vigenti per tutti gli altri soggetti, introducendo una serie di obblighi che in passato non li concernevano);

- la *segnalazione delle operazioni sospette* (artt.35-41 d.lgs. 231/07 e l’insieme di indici e indicatori, di recente riordinato con gli *Indicatori di anomalia dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)* del 12.5.2023 contenente i nuovi 34 indicatori di anomalia, che entrano in vigore dal 1.1.2024<sup>7</sup>.

Si aggiungono, infine, gli *adempimenti di natura segnaletica*, cioè i sistemi interni di segnalazione delle violazioni o *whistleblowing* (art.48 d.lgs. 231/07) e la comunicazione al MEF delle infrazioni di natura valutaria (art.51 d.lgs. 231/07).

### **Quale potrebbe essere il futuro scenario normativo e operativo antiriciclaggio dei confidi minori?**

Considerato lo scenario normativo in cui i confidi minori si troveranno a operare a partire dalla seconda metà di novembre 2023, è presumibile – e auspicabile – che intervengano precisazioni e, possibilmente, regole di natura organizzativa interna adeguate e proporzionate alla loro tipologia e stazza. Una puntuale presa di posizione dell’Organo di controllo sarebbe certo opportuna, per non dire necessaria, allo scopo di evitare carenze o violazioni riconducibili a vuoti normativi<sup>8</sup>.

Non é ragionevole che i confidi minori restino privi di una sia pur minimale struttura dedicata ai vari adempimenti postulati dall’ordinamento antiricic-



claggio, alla cui osservanza continuano, peraltro, ad essere tenuti in base alla loro appartenenza alla categoria degli intermediari bancari e finanziari ex art. 1 c.2, lett. q) del d.lgs. 231/07. Non sembra, infatti, opportuno che questi soggetti possano prescindere da una sia pur embrionale e snella forma di organizzazione interna diretta a coordinare la gestione delle problematiche antiriciclaggio, visto che devono comunque ottemperare agli adempimenti postulati da questo particolare ordinamento, con l'eccezione dell'istituto dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di alcuni obblighi segnalatici<sup>9</sup>. Ove non intervenisse una regolamentazione o, almeno, qualche indirizzo, dovrà probabilmente essere attuata, a cura del singolo confidi, una serie di condotte, *best practices* o altro, riconducibili sostanzialmente al vertice del confidi e poste in essere a cura della funzione di conformità o di *risk management*, per governare nelle sue svariate accezioni il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che, ad ogni maniera, va presidiato e fronteggiato con estrema attenzione ed efficacia.

#### NOTE

<sup>1</sup> In argomento, rinvio al mio contributo *Organizzazione e ruolo del Responsabile antiriciclaggio. Gli Orientamenti EBA*, in *Dirigenza bancaria*, 219/2023, pp. 26-31.

<sup>2</sup> V. *Resoconto della consultazione. Premessa e nota metodologica*, p.2.

<sup>3</sup> I confidi sono intermediari finanziari abilitati a svolgere l'attività di rilascio di garanzie alle imprese socie, su base mutualistica, per consentirne l'accesso al credito. La riforma del Titolo V del d.lgs. 1.9.1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), disposta dal d.lgs. 141/2010, ha distinto - sulla base di una soglia dimensionale rapportata al volume delle attività finanziarie, stabilita dalla Banca d'Italia in € 150.000 - fra confidi "minori" (al di sotto di questa soglia) e confidi "maggiori". Originariamente contemplati dall'art. 155 TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010, i "minori" sono ora iscritti all'Elenco previsto dall'art. 112 TUB e sottoposti a una serie di controlli sui requisiti previsti da varie norme di legge, che spettano all'Organismo dei confidi minori. I "maggiori" sono società finanziarie iscritte nell'Albo ex art. 106 TUB e ricadono sotto la vigilanza prudenziale della Banca d'Italia,

<sup>4</sup> L'OCM dispone, fra l'altro, di poteri di vigilanza informativa e ispettiva, nello svolgimento dei propri compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. Costituito il 18 luglio 2019, ha persona-

lità giuridica di fondazione di diritto privato ed è dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, non persegue fini di lucro ed è costituito in forma di fondazione riconosciuta. La sua principale funzione consiste nella tenuta dell'Elenco previsto dall'art.112 TUB e, pertanto, nella verifica di permanenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti in tema di forma giuridica, capitale sociale o fondo consortile, patrimonio, oggetto sociale e assetto proprietario, onorabilità degli esponenti e dei detentori di partecipazioni rilevanti e di ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni che regolano l'attività dei confidi minori.

<sup>5</sup> Gli artt. 1, c. 256 lett. c) della l. n. 178/2020 e 10 bis del d.l. 4/2022 consentono ai confidi minori di ampliare il perimetro della propria attività (tradizionalmente circoscritta alla concessione di garanzie) alla concessione a favore delle pmi di finanziamenti diretti con il contributo (necessario) delle risorse del Fondo Prevenzione usura o della Legge di stabilità per il 2014 (art.1, c.54 della l.147/2013).

<sup>6</sup> D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*.

<sup>7</sup> Dal 1° gennaio 2024 non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i provvedimenti del 24.8.2010 e del 30.1.2013, dal Ministero della Giustizia con il decreto del 16.4.2010 e dal Ministero dell'Interno con il decreto del 17.2.2011 (modificato dal decreto del 27.4.2012), gli indicatori di cui all'allegato del provvedimento della Banca d'Italia del 27.5.2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa; e non si applicheranno più gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24.9.2009 (Imprese in crisi e usura), dell'8.7.2010 (Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17.1.2011 (Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing), del 9.8.2011 (Operatività riconducibile all'usura), del 16.3.2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring), dell'11.4.2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2.12.2013 (Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18.2.2014 (Operatività con carte di pagamento) e del 1.8.2016 (Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare).

<sup>8</sup> Ci si potrebbe, a tal fine, ispirare alla condotta seguita dall'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, che presidia i propri vigilati, fissando regole e fornendo indicazioni sugli aspetti di natura organizzativa e di controllo interno.

<sup>9</sup> I confidi minori non sono mai stati tenuti all'invio dei dati aggregati alla UIF (c.d. segnalazioni antiriciclaggio aggregate, ex art.33 d.lgs. 231/07), né alle comunicazioni oggettive (art.47 d.lgs. 231/07).

\*Docente e consulente di Compliance bancaria-finanziaria